





## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RANDACCIO – TUVERI – DON MILANI - COLOMBO" Via Venezia, 2 - 09126 Cagliari - Tel. 070 302870 / 303373 - Fax 070 300199 C.M. CAIC81200V - C.F. 92030830928 - CODICE IBAN: IT 90 H 01015-04803-000070342605

E-Mail caic81200v@istruzione.it PEC caic81200v@pec.istruzione.it Sito Internet: www.randaccio-tuveri-donmilani.edu.it

Circ. n.121 Cagliari, 06.11.2024

A tutto il personale docente e ATA Alla DSGA Al Sito Web

## OGGETTO: FERIE DEL PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Ad integrazione della circolare n.106 del 28 ottobre 2024 si precisa quanto segue:

Le ferie rappresentano un diritto fondamentale dei lavoratori, garantito dall'articolo 36 della Costituzione Italiana. Esse hanno lo scopo primario di consentire il recupero delle energie psicofisiche e, per questo motivo, sono considerate irrinunciabili e non monetizzabili, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.

La disciplina relativa alla fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato ha subito significative modifiche negli ultimi anni. Di seguito, si riportano le principali fonti normative che regolano la materia. L'articolo 5, comma 8, dei decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, dispone che le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;

La nota 32937 del 06/08/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica che ha fornito parere in merito alla possibilità di pagare le ferie maturate, se il rapporto di lavoro si è risolto prima del 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del D.L. n. 95/2012 che, per l'appunto, ha abrogato l'istituto dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute;

La nota MEF — Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato — prot. 72696 del 04/09/2013 con cui detto Ministero fornisce chiarimenti per la corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruite dal personale docente, educativo ed ATA (c.d. "monetizzazione delle ferie non fruite") nell' a.s. 2012/13;

L'art. 35 comma 2 del CCNL 2019/2021;

Il D.L. n. 95/2012 all'articolo 5 c. 8, ha posto l'obbligo di fruire le ferie, secondo quanto previsto dal rispettivo ordinamento, ed il divieto della loro monetizzazione, disapplicando quanto disposto dal CCNL 29/11/2007, in particolare l'art. 19, comma 2 terzo periodo, a far data dal 7 luglio 2012;

Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013). L'Art. 55 stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione, indipendentemente dal tipo di contratto (ruolo o tempo determinato), deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante il resto dell'anno scolastico, la fruizione delle ferie è limitata a un massimo di 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021. L'Art. 38: modifica l'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge.







## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RANDACCIO – TUVERI – DON MILANI - COLOMBO" Via Venezia, 2 - 09126 Cagliari - Tel. 070 302870 / 303373 - Fax 070 300199 C.M. CAIC81200V - C.F. 92030830928 - CODICE IBAN: IT 90 H 01015-04803-000070342605

E-Mail caic81200v@istruzione.it PEC caic81200v@pec.istruzione.it Sito Internet: www.randaccio-tuveri-donmilani.edu.it

Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021. Chiarisce che, in base alle circolari applicative del D.L. 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruite è possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, come:

- decesso;
- malattia e infortunio;
- risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta;
- congedo obbligatorio per maternità o paternità.

La delibera regionale n.11/10 del 30.04.2024 avente per oggetto "Determinazione del calendario scolastico Regionale della regione Sardegna, che ha predisposto l'inizio delle attività didattiche il 12 settembre e il termine il 7 giugno (Scuola primaria e secondaria), e il 28 giugno scuola infanzia

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, si forniscono le seguenti indicazioni operative:

Periodi di fruizione. I docenti supplenti a tempo determinato devono prioritariamente fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, quali:

- vacanze natalizie;
- vacanze pasquali;
- ponti e festività;
- periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate).
- 2. Ferie durante l'attività didattica. È possibile fruire di un massimo di 6 giornate di ferie durante il periodo di attività didattica, alle seguenti condizioni:
  - le ferie devono essere state maturate
  - la fruizione è subordinata alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.
- 3. I docenti con contratto fino al 30 giugno devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni. In assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibile.
- 4. Per i docenti con contratto fino al 31 agosto, non si procederà all'erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.
- 5. Le disposizioni sopra indicate non si applicano al personale supplente breve e saltuario.

In ultimo si richiama l'attenzione di tutto il personale docente supplente a Tempo Determinato sulla recente sentenza della Corte di cassazione (Ordinanza 17/06/2024, n. 16715) e sulle sue rilevanti implicazioni per la gestione delle ferie. La predetta Ordinanza mette in evidenza che il datore di lavoro deve invitare il personale a godere delle ferie nei periodi di sospensione delle attività didattica definiti dai calendari regionali e delibere del Consiglio di Istituto e nel periodo ricompreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, avvisando che, diversamente, si perdere il diritto all'indennità sostitutiva. L'istituto non è tenuto a corrispondere tale indennità in assenza di una formale richiesta di fruizione.

Si invita, alla luce di tutto questo, il personale docente supplente a tempo determinato a pianificare attentamente la fruizione delle proprie ferie, in conformità con le disposizioni sopra indicate, ed a richiederle attraverso l'utilizzo dell'Applicativo ARGO.

Per eventuali chiarimenti o casi particolari, si prega di rivolgersi all'ufficio del personale dell'istituto.

Si ringrazia per la consueta collaborazione







## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RANDACCIO – TUVERI – DON MILANI - COLOMBO" Via Venezia, 2 - 09126 Cagliari - Tel. 070 302870 / 303373 - Fax 070 300199 C.M. CAIC81200V - C.F. 92030830928 - CODICE IBAN: IT 90 H 01015-04803-000070342605

 $E-Mail\ \underline{caic81200v@istruzione.it}\ PEC\ \underline{caic81200v@pec.istruzione.it}\ Sito\ Internet:\ \underline{www.randaccio-tuveri-donmilani.edu.it}$ 

La Dirigente Scolastica
Giovanna Porru
Firma autografa a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3, comma 2, del d.l.vo.n.39